

Roma, 22/07/2022

SCHEMA LETTERA CONTRATTO

OGGETTO: fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), con validità annuale - CIG 932211115C - CUI F97345810580202200004.

LETTERA CONTRATTO

Con riferimento alla Vostra Offerta del ____/____/2022, la scrivente Agenzia con Determina dirigenziale AM n. ____ del ____/____/2022 ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, la fornitura di cui all'oggetto e contestualmente autorizzato la stipula della presente Lettera contratto alle condizioni in appresso indicate.

1. PREMESSE ED ALLEGATI:

Le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nella lettera contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. POSSESSO DEI REQUISITI:

Con l'accettazione della presente, codesta Società, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage" nonché da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare.

3. OGGETTO:

La presente Lettera contratto ha ad oggetto la fornitura della licenza d'uso dei prodotti software Alfresco digital business platform – enterprise (Up to 1,000 Named Users, up to 16 Cores), con validità annuale, puntualmente descritta nella sopra citata Offerta da Voi prodotta (**Allegato C**).

4. CORRISPETTIVO:

Il corrispettivo totale per l'esecuzione dei suddetti interventi è pari a euro _____ (_____/00) oltre IVA come per legge, per 12 (dodici) mesi.

5. DECORRENZA E DURATA:

La presente Lettera contratto avrà una durata di mesi 12 (dodici).

Le licenze dovranno essere attivate con decorrenza dal 19/09/2022, salvo diversa indicazione di AIFA.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA':

Codesta Società dichiara di aver stipulato un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla scrivente Agenzia nel corso dell'esecuzione degli interventi oggetto della presente Lettera contratto, assumendo altresì l'onere di manlevare e tenere integralmente indenne la scrivente Agenzia in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti o fornitori nello svolgimento dei lavori oggetto dell'ordine e in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato, da enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e/o in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative vigenti.

7. DIVIETO DI CESSIONE DELLA PRESENTE LETTERA CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI:

E' fatto divieto di cedere o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese i servizi *de quibus*.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'Agenzia non accetta preventivamente la cessione da parte di codesta Società di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula della presente Lettera contratto.

8. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

Il luogo di consegna della fornitura è la sede del Data Center di Telecom Italia dove AIFA, nell'ambito del Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 1, ha il proprio Virtual Data Center di produzione. Verrà richiesta l'installazione della piattaforma Alfresco Digital Business anche su un ambiente di collaudo.

9. ESECUZIONE:

L'esecuzione della fornitura, come descritta nella presente Lettera contratto e nel documento di cui alla Vostra Offerta sopra citata, sarà svolta con il vincolo della puntuale e diligente esecuzione.

Codesta Società si assume la responsabilità per eventuali danni causati a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire la scrivente Agenzia per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle obbligazioni proprie, quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

Codesta Società solleva la scrivente Agenzia da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento da parte propria delle obbligazioni relative alle normative in materia ambientale e/o di qualsiasi altra normativa in vigore.

10. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI:

La licenza dovrà essere attivata entro il 19/09/2022 e dovrà decorrere da tale data, salvo diversa determinazione dell'AIFA. Sarà applicata una penale del 5 (cinque) per mille dell'importo di affidamento per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

11. PAGAMENTO:

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, la quale dovrà necessariamente recare il relativo **CIG 9170875D73 – CUI F97345810580202200009**, essere intestata a: *Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.*

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.

Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono in

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa positiva verifica da parte dell'Agenzia circa la corretta fornitura e attivazione delle licenze.

Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente indicato nella dichiarazione rilasciata dallo stesso, e allegata al presente Contratto (all. B), sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

12. RISERVATEZZA:

- a. Codesta Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Lettera contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Lettera contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- b. Codesta Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Lettera contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla scrivente Agenzia.
- d. Codesta Società potrà citare i contenuti essenziali della presente Lettera contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione di codesta Società a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", codesta Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

13. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE e DELLA SOCIETÀ':

- a. Con la sottoscrizione della presente Lettera contratto, le Parti convengono quanto segue:
 - Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento).
 - I dati personali trattati nell'espletamento dei Servizi connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Lettera contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.
 - Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le Parti prendono atto che:

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Nicola Magrini;

- b. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. Codesta Società - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e alla presente Lettera contratto.
- d. L'accettazione della presente Lettera da parte Vostra attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf

14. DIRITTO DI RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA:

Resta inteso che la scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., potrà in qualunque momento recedere dalla presente Lettera contratto, dandone semplice preavviso a codesta Società almeno un mese prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per la scrivente Agenzia, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, codesta Società avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza, ma non per i servizi prestati in data successiva; codesta Società rinuncia, ora per allora nei confronti della scrivente Agenzia, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

In materia di diritto di recesso dalla presente Lettera contratto esercitabile dalla scrivente Agenzia si rimanda, altresì, all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in Legge n. 135/2012, ove applicabile.

La presente Lettera contratto si intenderà altresì risolta di diritto nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage" nonché da qualsiasi altra disposizione attuativa del citato Decreto e/o legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dalla Società in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto alla Società che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'AIFA per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Codesta Società dichiara, infine, di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.P.R. citato, codesta Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione della presente Lettera contratto ad insindacabile giudizio dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione della presente Lettera contratto, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

15. CAUZIONE:

Ai fini della stipula, l'Aggiudicatario ha prodotto idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione è prestata per un importo oltre IVA di euro _____/____ (_____/____), pari al 10 % del valore della fornitura di cui al presente Contratto, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate. Detta cauzione viene prestata dal Fornitore contraente a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal Contratto (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al Fornitore contraente l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

16. IMPOSTA DI BOLLO:

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, la Lettera Contratto è assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'Aggiudicatario (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, _____, provincia, _____, Codice _____ fiscale);
- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, _____, Codice _____ Fiscale _____ 97345810580);
- _____ dell'ufficio _____ o _____ ente (campo 6: _____ TJN);
- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG _____)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di _____")

-codice _____ tributo: _____ 456T.

L' Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n._____, CIG n. _____, Fornitore_____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

17. FORO COMPETENTE:

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Lettera contratto sarà competente il Foro di Roma.

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è stata designata dottor Maurizio Trapanese, giusta Determina direttoriale n. 2117 del 21/12/2017.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Antonino Laganà